

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 febbraio 2014, n. 7

Ricorso ex art. 21, Legge n. 833/78 presentato dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute - Centro di Biotecnologie Molecolari, con sede in Torino, Via Nizza, 52 avverso il provvedimento di diffida allegata al verbale n. 508/2822-2812/C/13 del 05.08.2013 dello SPreSAL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASLTO1 di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il ricorso del 06.11.2013 presentato dall'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute- Centro di Biotecnologie Molecolari, con sede in Torino, Via Nizza, 52 in persona del Direttore, dott.ssa Fiorella Altruda, avverso il provvedimento di diffida dello SPreSAL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASLTO1 di Torino, allegata al verbale n. n. 508/2822-2812/C/13 del 05.08.2013;

visto il provvedimento di diffida dell'ASL, emanato ai sensi dell'art. 9 del DPR 19.03.1955, n. 520, con il quale, riscontrata la violazione dell'art. 243 del D.lgs.n. 81 del 09.04.2008 a seguito di sopralluogo, effettuato presso il Centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Torino, il Direttore è stato diffidato a che sia provveduto “a istituire il registro nel quale siano riportati, per ciascuno dei lavoratori e persone ad essi equiparate, per i quali la valutazione di cui all'art. 236 del D.lgs.n. 81 del 09.04.2008 ha evidenziato un rischio per la salute e che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione di tale agente”;

verificato che il provvedimento dell'ASL è stato notificato al ricorrente in data 09.10.2013, che il ricorso è stato presentato all'Amministrazione regionale il 07.11.2013;

considerato che con il sopra citato ricorso l'Università degli Studi di Torino ricorre al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 21, legge n. 833 del 23.12.1978, chiedendo l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento, l'archiviazione, la revoca o altro atto idoneo a privare di effetti la diffida intimata alla ricorrente, previa sospensione della stessa;

considerato che la ricorrente sostiene l'insussistenza di violazioni alle previsioni dell'art. 243 del D.lgs 81/08 che stabilisce che il datore di lavoro istituisca e aggiorni un registro nel quale è riportata, per ciascuno dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 236 del predetto Decreto ha evidenziato un rischio per la salute, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore di esposizione a tale agente;

visti i motivi sulla base dei quali la ricorrente contesta la diffida e in particolare che:

- 1) il rischio medio da agenti cancerogeni indicato nel Documento di valutazione dei rischi è da riferirsi alla nozione di “pericolosità intrinseca” di alcune sostanze e non ad un effettivo livello di rischio delle attività comportanti l'utilizzo delle stesse da cui deriva che nel caso specifico non si è in presenza di un rischio certo da esposizione;
- 2) l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente è stata attivata, in via cautelativa, pur in assenza di una comprovata esposizione;

vista la comunicazione regionale prot. 26271/DB2017 del 19.11.2013 inviata allo SPreSAL della ASLTO1 ed alle Organizzazioni sindacali confederali, con la quale si richiedevano eventuali osservazioni alla istanza;

dato atto che, entro il termine previsto, non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni sindacali;

preso atto delle considerazioni dell'ASLTO1 fornite con nota prot. n. 112720 L1040106 del 06.12.2013, con le quali si precisa che:

- 1) il documento di valutazione del rischio elaborato dalla ricorrente e dal medico competente ha evidenziato per parte dei lavoratori del Centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino e dei soggetti ad essi equiparati, un livello di rischio medio per la salute correlato all'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività didattica e di ricerca del Centro;
- 2) tutti i lavoratori e soggetti ad essi equiparati per i quali la valutazione di cui all'art. 236 del D.lgs.81/2008 ha evidenziato un rischio per la salute sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria;

Considerato che:

- l'art. 242, comma 1, del D.lgs.81/08 stabilisce che i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ;
- l'art. 243, comma 1 del D.lgs.81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di istituire ed aggiornare un registro nel quale iscrivere i lavoratori di cui all'art. 242 ovvero i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e riportare per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e , ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente;
- tutti i lavoratori e soggetti ad essi equiparati, per i quali nel documento di valutazione elaborato dalla ricorrente è stato evidenziato un rischio medio per la salute per la presenza di agenti cancerogeni e mutageni, sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- conseguentemente, tali lavoratori dovevano essere iscritti nel registro degli esposti di cui all'art. 243, comma 1 del D.lgs.81/08;

Tanto premesso e considerato,

visto il DPR 24.11.1971 n. 1199;

vista la legge n. 833 del 23.12.1978;

visto il DPGR n. 5861 del 25.06.1985;

visto il DPR 520 del 19.03.1955;

visto il D.Lgs. 81 del 09.04.2008;

decreta

il ricorso ex art. 21, legge 23.12.78, n. 833 presentato il 07.10.2013 dall'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute- Centro di Biotecnologie Molecolari, con sede in Torino, Via Nizza, 52 in persona del Direttore, dott.ssa Fiorella Altruda, avverso il provvedimento di diffida dello SPreSAL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli

Ambienti di Lavoro dell'ASLTO1 di Torino, allegata al verbale n. n. 508/2822-2812/C/13 del 05.08.2013, assunta ai sensi del DPR 19.03.1955, n. 520, art. 9 per le motivazioni sopra descritte è respinto ex art. 5 del DPR 24.11.1971 n. 1199 ed ex art. 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della L. 833/78, promulgato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5861 del 25.6.1985.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Roberto Cota